



COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 27-06-2024

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2024. Determinazione delle agevolazioni e scadenze del tributo.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **20:00**, presso la Sala Consigliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

FRANCESE ROBERTO	SINDACO	Presente
ROSSINI GREGORIO	VICE SINDACO	Presente
CESA STEFANIA	ASSESSORE	Presente
CANELLA KATIA	ASSESSORE	Presente
CORBELLARO GIULIA	CONSIGLIERE	Presente
NOSOTTI CORRADO	CONSIGLIERE	Presente
SIPIONE ELENA	CONSIGLIERE	Presente
ROGNONE LAURA	ASSESSORE	Presente
GARDINO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
ORLANDI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
BELTARRE LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
CATTO SARA	CONSIGLIERE	Presente
DEANTONIO MARCO	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 13, Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa NATALE ANGELA MARIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. FRANCESE ROBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2024. Determinazione delle agevolazioni e scadenze del tributo.**

IL SINDACO

Dà lettura del punto di cui in oggetto ed unitamente alla Rag. Marinoni relazionano quanto segue:

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 27/04/2023 il quale all'articolo 10 comma 5) demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 29/03/2022 ad oggetto: "Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 per il Comune di Robbio", nella quale in qualità di ETC viene individuato lo schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif, al fine di identificare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani";

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di Robbio non è istituito ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto le citate funzioni sono svolte dal comune medesimo;

DATO ATTO che si è proceduto alla trasmissione del PEF Tari 2024-2025 alla società ARS AMBIENTE srl di Gallarate, incaricata alla verifica e validazione del Pef con determinazione del responsabile di polizia e ambiente n. 40 del 01.12.2023 e che la stessa ha dato esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione del PEF del Comune di ROBBIO in data 18/06/2024;

Richiamate

- le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... "Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art.

4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

Dato atto quindi che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024 relativamente al Comune di Robbio è complessivamente pari ad € 843.850,56 e poco si discosta dalle risultanze del Pef in esame;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 855.504,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 338.923,50
COSTI VARIABILI € 516.580,50

Dato atto che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

71 % a carico delle utenze domestiche;

29 % a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO di confermare le seguenti riduzioni Tari, per la sola parte variabile, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento “Riduzioni per particolari condizioni d'uso”:

- a) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
- b) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo
- c) Applicazione pari a un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
- d) 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero

RITENUTO di confermare la riduzione Tari per compostaggio domestico pari al 10% per la sola parte variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

RITENUTO di confermare le seguenti riduzioni Tari per le utenze non domestiche, come indicato dai rispettivi articoli del Regolamento Tari:

- locali con contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani (art. 17) = riduzione 40% parte variabile
- minore produzione di rifiuti per smaltimento in proprio e avvio al recupero (art. 22) = riduzione 40% parte variabile
- superfici con produzione di rifiuti tossici o speciali (art. 17) = riduzione 100% parte variabile
- superfici di locali in cui avviene l'avvio al riciclo dei rifiuti = art. 23 e 24 secondo le percentuali ivi indicate

DISPOSTO che la copertura della spesa per le riduzioni di cui ai punti precedenti è ottenuta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- è stato rispettato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

PRESO ATTO dunque dei coefficienti Ka e Kb adottati per le utenze domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2024, come da tabelle che seguono:

Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti nucleo familiare

N.componenti	Ka - Nord	Ka - Centro	Ka - Sud	APPLICATO
1	0,80	0,86	0,81	0,80
2	0,94	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02	1,05
4	1,14	1,10	1,09	1,14
5	1,23	1,17	1,10	1,23
6 o più	1,30	1,23	1,06	1,30

Kb - coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

N.componenti	MINIMO	MEDIO	MASSIMO	APPLICATO
1	0,60	0,80	1,00	0,60
2	1,40	1,60	1,80	1,60
3	1,80	2,00	2,30	1,80
4	2,20	2,60	3,00	2,20
5	2,90	3,20	3,60	3,20
6 o più	3,40	3,70	4,10	3,70

PRESO ATTO dei coefficienti Kc e Kd adottati per le utenze non domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2024, come da tabelle che seguono:

Tabella del Coefficiente KC per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche				
Cod.Att.	Attività	Nord min.	Nord max	APPLICATO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,88

5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,38
6	Esposizioni,autosaloni	0,34	0,51	0,31
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,75
10	Ospedali	1,07	1,29	1,07
11	Uffici,agenzie,studii professionali	1,07	1,52	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,92
13	Negozi di abbigliamento,calzature,ferramenta,cartoleria,libreria	0,99	1,41	1,13
14	Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,11	1,80	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato	0,60	0,83	0,67
16	Banchi di mercato durevoli	1,09	1,78	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista	1,09	1,48	1,40
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	1,03
19	Carrozzerie,autofficina,elettrauto	1,09	1,41	1,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55
22	Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub	5,57	9,63	3,12
23	Mense,birrerie,amburgherie	4,85	7,63	4,85
24	Bar caffè pasticcerie	3,96	6,29	2,54
25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi alimentari	2,02	2,76	2,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,24
27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	7,17	11,29	4,00
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,56
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	6,92	3,50
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,04
Per le categorie n.6-9-12-19-22-24-26-27 si è applicata la deroga prevista dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019				

Tabella del Coefficiente KD per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche				
Cod.Att.	Attività	Nord min.	Nord max	APPLICATO
1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	3,28	5,50	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	6,25	7,21	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	3,10
6	Esposizioni,autosaloni	2,82	4,22	2,54
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	8,88
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	6,17
10	Ospedali	8,81	10,55	8,81
11	Uffici,agenzie,studii professionali	8,78	12,45	12,45

12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	7,55
13	Negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta, cartoleria, libreria	8,15	11,55	9,24
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	11,82
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	5,45
16	Banchi di mercato durevoli	8,90	14,58	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	11,00
18	Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	8,48
19	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,95
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	25,58
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	39,78
24	Bar caffè pasticcerie	32,44	51,55	20,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	10,08
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	32,91
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	12,82
29	Banchi di mercato di generi alimentari	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	8,56
Per le categorie n.6-9-12-22-24-26-27 si è applicata la deroga prevista dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019				

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";
- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che "... *Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti

urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2024, mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione articolata in 3 rate con le seguenti scadenze:

1 RATA: 10 SETTEMBRE 2024 nella misura di 1/3

2 RATA: 10 OTTOBRE 2024 nella misura di 1/3

3 RATA: 10 DICEMBRE 2024 nella misura di 1/3

Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 10 SETTEMBRE 2024;

Ultimata l'illustrazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

Responsabile servizio interessato: Rag. Annalisa Marinoni

Responsabile del servizio finanziario: Rag. Annalisa Marinoni

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Con voti espressi nei modi voluti dalla legge da cui risulta:

Presenti: n. 13

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

1. DI DICHIARARE tutte le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. DI APPROVARE le tariffe della TARI da adottare per l'anno 2024, che hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2024 e che danno complessivamente copertura al Piano economico Finanziario della Tari di € 855.504,00, che si riassumono con le seguenti risultanze:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. Componenti	Tariffa x mq	Quota x N. Componenti
1	0,6088	61,0838
2	0,7153	162,8901
3	0,7991	183,2514
4	0,8675	223,9739
5	0,936	325,7803
6	0,9893	376,6835

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Att.	Attività	Tariffa mq	Quota Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,8606	1,2864
2	Cinematografi e teatri	0,645	0,9805
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,291	1,9218
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,8935	2,8277
5	Stabilimenti balneari	0,8176	1,2158
6	Esposizioni, autosaloni	0,667	0,9962
7	Alberghi con ristorante	3,5287	5,275
8	Caseme,Convitti, Pensioni,Alberghi senza ristorante	2,3237	3,4827
9	Case di cura e riposo	1,6138	2,4198
10	Ospedali	2,3023	3,4552
11	Uffici e agenzie	3,2705	4,8828
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,9795	2,9611
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,4314	3,6239
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,0983	4,6357
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,4416	2,1375
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,3453	3,4905
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,0123	4,3141
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,2162	3,3258
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,1516	3,5101
21	Attivit... artigianali di produzione beni specifici	1,1834	1,7649
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,7132	10,0323
23	Mense, birrerie, amburgherie	10,4354	15,6015
24	Bar, caffè, pasticceria	5,4652	8,1459
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,3463	6,4908
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,6681	3,9533
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,6066	12,9071
28	Ipermercati di generi misti	3,3566	5,0279
29	Banchi di mercato generi alimentari	7,5308	11,256
30	Discoteche night club	2,2377	3,3572

Conseguentemente la Tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art.24 del Regolamento, per le categorie 16 e 29 è determinata con l'applicazione di una maggiorazione del 100% dei coefficienti specifici:

Cat. 16 Banchi di mercato durevoli =€ 0,032/mq al giorno

Cat. 29 Banchi di mercato di generi alimentari=€ 0,1030/mq al giorno

3. DI CONFERMARE le seguenti riduzioni Tari, per la sola parte variabile, ai sensi dell'art. 21 del

Regolamento “Riduzioni per particolari condizioni d’uso”:

- a) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
 - b) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo
 - c) Applicazione pari a un terzo in relazione all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
 - d) 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero
4. DI CONFERMARE la riduzione Tari per compostaggio domestico pari al 10% per la sola parte variabile della tariffa, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento;
5. DI CONFERMARE le seguenti riduzioni Tari per le utenze non domestiche, come indicato dai rispettivi articoli del Regolamento Tari:
- locali con contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani (art. 17) = riduzione 40% parte variabile
 - minore produzione di rifiuti per smaltimento in proprio e avvio al recupero (art. 22) = riduzione 40% parte variabile
 - superfici con produzione di rifiuti tossici o speciali (art. 17) = riduzione 100% parte variabile
 - superfici di locali in cui avviene l’avvio al riciclo dei rifiuti = art. 23 e 24 secondo le percentuali ivi indicate
6. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, specificate in premessa;
7. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura del 5% determinata dalla Provincia di Pavia;
8. DI DARE ATTO che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
9. DI APPROVARE con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta, mediante la seguente cadenza temporale:
- unica emissione articolata in 3 rate con le seguenti scadenze:
1 RATA: 10 SETTEMBRE 2024 nella misura di 1/3
2 RATA: 10 OTTOBRE 2024 nella misura di 1/3
3 RATA: 10 DICEMBRE 2024 nella misura di 1/3
Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 10 SETTEMBRE 2024;
10. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

SUCCESSIVAMENTE

il Consiglio Comunale riconosciuta l’opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

Presenti: n. 13

Favorevoli: all’unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 26-06-2024

Il Responsabile del Servizio
Rag. ANNALISA MARINONI

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 26-06-2024

Il Responsabile del Servizio
Rag. ANNALISA MARINONI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa NATALE ANGELA
MARIA

IL SINDACO
Dott. FRANCESE ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Robbio, 03-07-2024

IL Segretario Comunale
Dott.ssa NATALE ANGELA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Robbio, 03-07-2024

IL Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE